

AGIDAE



GLI ENTI ECCLESIASTICI E IL SUPERBONUS 110%

E' una vera "Politica Green"?

Nicola Mercurio

SCAFFALE

anno XII n.6 Novembre/Dicembre 2021



Nicola Mercurio

Consulente Agidae

Gli Enti ecclesiastici e il superbonus 110%. E' una vera "Politica Green"?

Nell'ultimo Convegno Nazionale di Studio di AGIDAE, ***"New Generation EU e umanizzazione dei nuovi processi: la scuola, il lavoro, l'assistenza e la formazione"*** tenutosi a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana, dal 12 al 14 novembre 2021, tra i principali argomenti affrontati figura il tema dei finanziamenti agevolati dallo Stato per l'edilizia e l'interesse per gli immobili degli Istituti Ecclesiastici e religiosi.

A tal riguardo la relazione dell'Ing. Roberto Pacitto, (PR Project), intitolata ***"Proroga dei finanziamenti agevolati per l'edilizia fino al 2023. L'interesse per gli immobili degli Istituti ecclesiastici e religiosi. Presupposti e condizioni"***, ha suscitato notevoli aspettative tra gli ascoltatori aprendo una finestra su una serie di condizioni agevolative che permetterebbero agli Enti Ecclesiastici di poter usufruire del cosiddetto Superbonus del 110/%, introdotto con DL 19/05/2020 n. 34.

In seguito alla richiesta di precisazioni a carattere tecnico-giuridico su possibili incongruenze, affiorate durante il dibattito, tra la normativa del Superbonus e lo status canonico-civilistico degli Enti Ecclesiastici, sono emersi espliciti dubbi sull'effettiva possibilità di poter usufruire di tale finanziamento da parte dei soggetti interessati.

Talvolta situazioni di incertezza come quella del Superbonus del 110/%, potrebbero mettere in difficoltà le congregazioni che, pur affidandosi a professionisti qualificati, potrebbero tuttavia ritrovarsi in condizioni di disagio ogni qualvolta non si è in grado di comprendere appieno la complessa organizzazione e soprattutto la natura giuridico-canonica degli Enti, caratterizzati da normativa canonica, legislazione civile, attività diversamente qualificata negli aspetti profit, non profit, commerciale, non commerciale, modalità non commerciali, onlus e non onlus, attività di religione e di culto e attività diverse di cui alla legislazione concordataria, ecc..

A tal proposito, partendo dalla normativa, proviamo a fare chiarezza per meglio comprendere cos'è il Superbonus e chi sono i soggetti ammessi alla detrazione del beneficio fiscale.

Con il *decreto legge "Rilancio" del 19 maggio 2020*¹, il Governo ha varato una serie di misure necessarie a far ripartire il Paese messo in ginocchio dal lockdown in Italia, dal 9 marzo al 18 maggio del 2020, per la pandemia da Covid-19.

Le misure individuate nel decreto Rilancio per il sostegno delle imprese, come



contributi a fondo perduto, agevolazione fiscali e interventi di sostegno diretto alla ricapitolazione, erano finalizzate ad evitare crisi di liquidità e la chiusura delle stesse imprese. Un altro obiettivo, per cui sono stati pensati questi provvedimenti, era rendere più sicure ed efficienti le abitazioni degli italiani con la

¹ **D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 119**

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in "house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n.241 del 1997.

possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini: è stato per questo introdotto il Superbonus del centodieci per cento.

Infatti, con il Superbonus si realizza un circolo economico virtuoso per tutti i soggetti coinvolti. Al cittadino viene data la possibilità di poter ristrutturare la casa gratuitamente, rendendola più sicura, efficiente e valorizzandone il proprio patrimonio immobiliare, alle imprese aumenta il lavoro e il volume d'affari e allo Stato permette la possibilità di sostenere l'aumento dell'occupazione, del reddito e quindi anche dell'entrate fiscali.

Il Superbonus è un incentivo che consiste nella detrazione del 110% dalle spese sostenute per i lavori edili, da ripartire tra gli aventi diritto in quote annuali a seconda del periodo di riferimento. Esso prevede due tipologie di interventi:

- il *Super Ecobonus*, lavori per l'efficientamento energetico;
- il *Super Sismabonus*, lavori per l'adeguamento antisismico.

Per poter usufruire del *Super Ecobonus* è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “*trainante*” che, nel caso specifico, consiste nell'isolamento termico dell'edificio o nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati. Successivamente si possono effettuare gli interventi cosiddetti “*trainati*”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l'installazione di impianti fotovoltaici, l'eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap, ecc..



Per poter usufruire del *Super Sismabonus* è necessario invece eseguire un intervento di *adeguamento antisismico* per gli edifici che sono situati in zone a pericolosità sismica (1), (2) e (3).²

² **Zone sismiche 1, 2, 3, 4: classificazione per comuni agg. 2021**

L'Italia è una regione altamente sismica. Ad eccezione della Sardegna, di parte della Puglia, di parte della Val Padana e delle Alpi centro- occidentali, dove il rischio sismico è basso, l'intero territorio nazionale è soggetto a fenomeni medio-alti di sismicità.

Per individuare il rischio sismico delle diverse aree si effettua la zonazione del rischio sismico.

Principalmente, tramite la zonizzazione vengono determinati i parametri per la progettazione degli interventi strutturali e sismici. Inoltre, dal punto di vista fiscale, le zone 1, 2 e 3 permettono di accedere



Zone sismiche	Rischio	Considerazioni
Zona 1	Alto	possono verificarsi forti terremoti;
Zona 2	Medio	possono verificarsi terremoti abbastanza forti;
Zona 3	Basso	possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
Zona 4	Molto basso	possibilità di danni sismici sono basse.

A seguito del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che ha istituito il Superbonus 110%, è stato emanato il *Decreto 6 agosto 2020*³, ovvero un decreto interministeriale tra: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e Ministero delle Infrastrutture e dei

al **Sismabonus**, anche legato al **Superbonus**. Gli edifici costruiti in **zona 4** non accedono alle detrazioni fiscali. (<https://www.studiomadera.it/news/270-zone-sismiche>)

³ **Decreto 6 agosto 2020** - Decreto interministeriale: MISE, MEF, MATTM, MIT
(*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*).

Art. 4 - Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
 - a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
 - b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
 - c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing* e, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Trasporti, dove sono previsti i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

Da una prima analisi della normativa che ha istituito il Superbonus 110% è apparso chiaro come gli Istituti Ecclesiastici e religiosi non rientrassero tra i soggetti ammessi alla detrazione del beneficio fiscale. A tal proposito l'AGIDAE si è subito attivata al fine di poter verificare le condizioni per cui anche gli Enti esclusi potessero rientrare tra i soggetti beneficiari.

Dopo aver attivato i canali istituzionali e i tavoli tecnici di confronto con i rappresentanti delle forze politiche presenti nel Parlamento, l'unica soluzione apparsa plausibile per poter porre rimedio alla prima scelta del Governo era rimasta quella delle *proposte di emendamenti* al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in fase di conversione in legge.

[EMENDAMENTI]

Emendamenti proposti al Disegno di legge Atto Camera n. 2790 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

- Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: *Articolo 12-bis*

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. A tal fine è autorizzata la spesa che costituisce limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all' articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

12.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.



**Camera
dei
Deputati**

- Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“dalle aziende di servizi alla persona (Asp), dagli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti che possiedono immobili a uso abitativo o che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo”.

12.11. Lepri, Viscomi.

- Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente: *Articolo 12 bis*

“Art. 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano *scuole paritarie*

All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 aggiungere la seguente lettera f):

e) *dagli enti gestori delle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, adibiti a servizi educativi e scolastici.*

12.36. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

➤ *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

“d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive”;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9.1. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute.”»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.

12.93. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

➤ *Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis (Estensione agevolazioni efficienza energetica)

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: “d-ter) dalle strutture religiose, su edifici destinati alle attività ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie e altri enti ecclesiastici.”»

12.024. Fontana Lorenzo, Locatelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

➤ *Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

“Articolo 12-bis. – (Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie) –

1. All'art. 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere la seguente:

e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in 40 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.”

12.030. Pagano Alessandro, Sasso, Colmellere, Toccalini, Gusmeroli.

➤ *Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: Articolo 12 bis*

1 All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 aggiungere la seguente lettera:

*e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono **scuole paritarie** di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.*

12.031. Bisa.

➤ Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente: *Art. 12 bis*

(Estensione Superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie).

1. All'art. 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è aggiunta in fine la seguente lettera:

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

12.033. De Menech.

➤ Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo: *"Art. 12 bis*

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All'art. 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: *"d-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."*

12.054. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

➤ Dopo l'articolo 12 inserire il seguente.

*«Art. 12-bis (Estensione superbonus agli immobili che ospitano **scuole paritarie**)*

All'art. 119 comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere dopo la lettera e) la seguente: *«f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.»*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209

12.091. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

➤ Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: *Articolo 12-bis*

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All'art. 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:

e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.094. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio,

Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

- Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente: *Art. 12 bis*

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All'art. 119 comma 9 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

Conseguentemente, aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.111. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Russo Paolo.

- Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente:

"Art. 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

1 All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

12.128. Cappellacci.

- Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

"12-bis (Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All'art. 119 comma 9 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici;

Conseguentemente, aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F

12.0117. Mazzetti, Mandelli.

- Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

12.0152. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

- Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente art. 12 bis

"Art. 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

12.0153. Frassinetti.

➤ Dopo l'art. aggiungere il seguente:

“Art. 12 bis (Modifiche all'art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34)

All'art. 119 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. »

12.0154. Toccafondi.

➤ Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente:

“Art. 12 bis (Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

All'art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

12.0156. Gagliardi.

➤ Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo **non si applica**:

1. agli enti pubblici economici;
2. agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. ai consorzi di bonifica;
7. ai consorzi industriali;
8. agli enti morali;

9. agli enti ecclesiastici.

27.3. Mancini.

Purtroppo sui 19 emendamenti presentati dalle varie forze politiche, di maggioranza e di opposizione, non è stata trovata convergenza con il Governo e, pertanto, una volta portati all'esame del Parlamento, gli emendamenti sono stati tutti sistematicamente bocciati.

Successivamente all'iniziativa parlamentare sollecitata dall'AGIDAE, ci sono state altre iniziative atte ad ottenere chiarimenti e a comprendere se gli Enti Ecclesiastici potessero o meno fruire del Superbonus 110%. Tra questi una serie di *interpelli* indirizzati all'*Agenzia delle Entrate* da parte di alcuni Istituti con l'intento di trovare risposta certa in merito al Superbonus.

In data 7 gennaio 2021,⁴ l'*Agenzia delle Entrate* con la “*Risposta n. 14*” ha dato un'**interpretazione restrittiva** rispetto alle condizioni riportate dall'art. 119 comma 9

⁴ **AGENZIA delle ENTRATE** – Risposta n. 615 del 20 settembre 2021

d-bis, il quale prevede che possano usufruire delle agevolazioni fiscali *solo particolari enti non lucrativi*. Si ribadisce che gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti che non assumano una delle particolari forme sociali previste nel comma 9 non possono beneficiare del Superbonus 110%.

L'Interpello fatto all'Agenzia delle Entrate nel caso specifico riguardava una Parrocchia che dichiarava di essere un ente non commerciale e di essere proprietaria di immobili ad uso residenziale di categoria catastale A/2, di cui uno adibito ad alloggio dei religiosi che prestano servizio nella Parrocchia e un altro adibito a scuola dell'infanzia parrocchiale e abitazione delle religiose che operano nella stessa scuola.



Al fine di poter usufruire del bonus di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio è necessario il rispetto dei parametri *oggettivi* e *soggettivi* indicati nella norma. Dal punto di vista *oggettivo*, nei commi da 1 a 4 vengono individuati gli interventi cosiddetti trainanti e nei commi successivi gli interventi cosiddetti trainati, mentre per i parametri *soggettivi* l'art. 119 comma 9 prevede i soggetti specifici che possono effettuare gli interventi e sono focalizzati nella lettera d-bis.

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, sempre nel comma 9, lettera d-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio viene stabilito, tra l'altro, che l'agevolazione si applica alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 delle legge 7 dicembre 2000, n. 383.

A tal proposito, poiché la norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus 110% gli enti ecclesiastici, e nel caso specifico, l'ente ecclesiastico-parrocchia non rientrando tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, essa viene, di conseguenza, esclusa dalla fruizione del Superbonus.

Pur non potendo tuttavia beneficiare dello sconto in fattura del Superbonus, l'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, come chiarito anche dalla circolare n. 24/E del 2020⁵, ha comunque la possibilità di avvalersi delle opzioni disciplinate dall'art. 121 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli *interventi diversi* dal Superbonus.

Successivamente l'*Agenzia delle Entrate* in merito ad un altro interpello avendo ad oggetto: "*Superbonus – ambito applicativo agevolativo a favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale onlus parziale (Articolo 119, comma 9, lette. d-bis) del decreto legge 19 maggio 20220, n. 34 (Decreto Rilancio)*"; con la risposta n. 615 del 20 settembre 2021, si specifica meglio i requisiti e le condizioni per le agevolazioni fiscali cui possono fruire gli enti ecclesiastici.

Nel caso di specie l'istante è un ente ecclesiastico iscritto al registro delle Onlus ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ha inteso configurarsi come *Onlus parziale*, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nel suddetto decreto.

L'ente ecclesiastico ha effettuato un intervento di congiunzione canonica attuata mediante un'operazione di incorporazione di altri Enti Ecclesiastici. Il suo intento è quello di effettuare interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica sugli immobili impiegati nelle attività svolte nell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali nei settori indicati dall'art. 10 comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 460/1997.

⁵ *Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 8 agosto 2020*

7.2 *Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto.*

L'opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- **efficienza energetica** indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente 35 Previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 40 anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche" (comma 1-septies);
- **recupero o restauro della facciata degli edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

A tal fine la Provincia religiosa chiede se possa beneficiare del Superbonus (cessione del credito o dello sconto in fattura) e se sia necessario stipulare un contratto di comodato o stendere una dichiarazione sostitutiva di un atto notorio per la parte di utilizzo dei beni immobili da parte del ramo di attività Onlus.

Fermo restando la sussistenza del presupposto soggettivo, l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460/1997⁶ prevede la possibilità per gli Enti Ecclesiastici di essere riconosciuti come Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla *lettera a del comma 1*⁷. Alle Onlus vengono fatte due eccezioni al principio sancito alla lettera c comma 1 del medesimo art. 10, ovvero: *<è vietato alle Onlus di svolgere attività diverse*

⁶ **Decreto legislativo n. 460 del 1997 - Art. 10, comma 9**

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

⁷ **Decreto legislativo n. 460 del 1997 - Art. 10, comma 1, lettera a)**

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
 - a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

da quelle relative ai dodici settori tassativamente elencati alla lettera a), comma 1 dello stesso articolo>. Inoltre: <gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie sei settori elencati dall'art. 10, comma 1, lett. a) e di configurarsi come Onlus solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.

Pertanto gli Enti Ecclesiastici possono accedere al regime tributario previsto in favore delle Onlus **esclusivamente e limitatamente** ai settori di cui al comma 1, lett. a), art. 10, Decreto legislativo n. 460/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 120-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600⁸ e siano rispettati i vincoli statutari e i vincoli imposti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'interpello posto, esprime parere favorevole rispetto alla possibilità per l'ente ecclesiastico di usufruire del Superbonus centodieci per cento ma solo per gli interventi che riguardano **gli immobili ad uso esclusivo** per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale.

Considerato quanto finora esposto sia sotto il profilo normativo sia per quanto riguarda le risposte agli interpelli pronunciate dall'*Agenzia delle Entrate* sugli aspetti legati ai possibili beneficiari del Superbonus 110 per cento (art. 119 del decreto Rilancio), possiamo senz'altro sostenere che gli Enti Ecclesiastici *in quanto tali* non possono fruire del Superbonus per gli immobili, tranne che per gli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus e

⁸ **D.P.R. 29/09/1973 n. 600 Art. 20 bis**

Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Testo: in vigore dal 01/01/1998 - inserito da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 25

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
 - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; [...]

che utilizzano gli immobili oggetto degli interventi *esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali previste dal ramo Onlus*, di cui al citato art. 10 del Dlgs 460/1997.

Lo scopo che ci ha spinto a fare questo ulteriore scritto in merito al Superbonus si è reso indispensabile oltre che dalla necessità di provare a fare chiarezza sulla possibilità o meno per gli Istituti ecclesiastici e religiosi di utilizzare i benefici fiscali previsti dall'art. 119 del decreto Rilancio, dalla forte preoccupazione da parte dell'AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) rispetto ad un



sempre più diffuso desiderio di alcune congregazioni, sollecitate spesso da professionisti in alcuni casi non perfettamente conoscitori dello "Status" delle stesse, ad aderire ai benefici fiscali previsti dal Superbonus, esponendole quindi a gravi rischi dal punto di vista delle sanzioni penali e di quelle amministrative.

Sicuramente il Superbonus centodieci per cento rappresenta un'opportunità per riqualificare il proprio immobile da un punto di vista energetico e antisismico, detraendo fino al 110% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; bisogna però prestare massima attenzione ad ogni minimo dettaglio, perché commettendo evitabili errori il beneficiario potrebbe trovarsi esposto a rischi insidiosi come provvedimenti e sanzioni.

Qualora, infatti, sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Nel caso in cui venisse acquisito il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari sarebbe da imputare ai beneficiari della detrazione. I controlli dell'Agenzia delle Entrate possono essere effettuati nei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). L'avviso di accertamento, pertanto, può essere notificato:

- entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla;

- Entro il 31 dicembre dell'**ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo, in caso di reato di indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000).

Conclusioni.

Alla luce di quanto fin qui esposto occorre prendere atto della chiara ed evidente scelta politica fatta dal legislatore in merito ai soggetti fruitori del Superbonus 110 per cento:

tenere fuori gli Enti ecclesiastici da un beneficio fiscale che punta a far ripartire l'economia del Paese, a

mettere in sicurezza un patrimonio immobiliare nelle aree a più alto rischio sismico e a rendere gli stessi edifici più efficienti dal punto di vista energetico, in nome della "Green economy". Risulta una scelta incomprensibile e tantomeno condivisibile.



Non poter utilizzare, per esempio, i benefici del Superbonus 110% per mettere in sicurezza e rendere più efficienti almeno gli immobili degli Enti ecclesiastici destinati alle scuole paritarie che accolgono circa 800mila bambini e oltre 300mila lavoratori, tra personale docente e non, e che fanno parte del Sistema integrato scolastico italiano, appare una scelta del tutto sciagurata.

Stesso discorso si potrebbe fare per tutti gli altri immobili che ospitano ogni giorno migliaia di persone alle quali lo Stato non riesce a garantire nemmeno i bisogni primari: anziani, disabili, poveri, migranti, ecc..

La scelta di pubblicare in questo articolo tutti gli emendamenti presentati al decreto Rilancio vuole essere l'occasione per evidenziare, in primo luogo, che è parsa da subito chiara la volontà di escludere gli enti ecclesiastici dai soggetti fruitori del Superbonus; in secondo luogo, come si può notare, gli emendamenti sono stati presentati da parlamentari di diversi schieramenti politici, appartenenti a partiti di maggioranza e opposizione. E' evidente, quindi, che solo un nuovo intervento normativo, in un'ottica nuova e costruttiva scevra da tatticismi politici miopi e ideologicamente improntati, potrebbe consentire agli Enti ecclesiastici di fruire del Superbonus alle medesime condizioni di tanti altri soggetti ugualmente impegnati sul versante della crescita sociale ma oggi privilegiati in nome di una opzione politica del tutto criticabile.

... continua da pag. 28

Esistono delle carenze e molte cose sono ancora da inventare, porrei in maniera forte un domanda al Governo: come andranno spesi i 3 miliardi stanziati sul piano competenze e che ancora sono tutti quanti da elaborare? Il fondo nuove competenze ha dato dei risultati ma in molti casi si è trattato di altri processi rispetto alla formazione. Gli ITS sono un elemento positivo ma anche questo va in qualche maniera verificato. I fondi hanno un ruolo che può dare molto sul piano dell'organizzazione aziendale, del controllo e della verifica. La formazione con i fondi interprofessionali deve essere fatta perché ci sono controlli interni, del Ministero, della rendicontazione. C'è il controllo sul rendiconto e tutte le altre cose che invece non ci sono sul fondo nuove competenze. Al di là di questo, vogliamo provare a sollecitare il fatto che se ho 4/5/6 fattori positivi li metto a fattori comuni ed è obbligatorio provare in qualche modo a integrarli e fare un ragionamento unito. In una situazione di questo genere i fondi possono essere uno strumento importante perché hanno già messo in piedi una struttura, hanno in qualche maniera già definito il futuro. E' fondamentale il momento che viviamo adesso e anche quello del prossimo anno e dell'anno successivo. Alcuni elementi con dei risultati li potremmo avere alla fine dell'anno prossimo o addirittura nell'anno successivo, però ne abbiamo proprio bisogno anche subito.

Filippo Gaudenzi - sentiamo allora Gianna Fracassi.

Gianna Fracassi - Infatti manca "Un Sistema" perché l'impegno è notevole e abbiamo da recuperare molto sia sul versante della formazione continua che della formazione permanente e noi non possiamo pensare di affrontare questa enormità senza tener conto che il nostro paese ha alcune arretratezze; 2 milioni di Neat, un livello d'istruzione tra i più bassi nella media europea. Tutte queste che sono una massa di risorse, cui aggiungerei 1 miliardo e mezzo stanziati per lo sviluppo degli istituti tecnici superiori, che si rivolgono parzialmente alla stessa platea, un po' alla formazione giovanile, e una parte alla platea dei lavoratori. Tutto questo significa che dobbiamo immaginare *chi fa cosa* e soprattutto superare le sovrapposizioni professionali dal punto di vista delle competenze. Finalmente abbiamo tanti canali, funzioni e competenze diverse con anche un po' di risorse. Pensiamo al rapporto tra chi agisce su questo terreno partendo dal Ministero dell'Istruzione al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico, alle Regioni e poi il sistema delle imprese. Per questo dobbiamo fare "Un Sistema". Un Sistema dove tutti devono avere un ruolo chiaro perché altrimenti rischiamo di perdere queste risorse che sono un grande aiuto e un cosa importante. Mi si faccia dire una cosa sul reddito di cittadinanza. Non posso esimermi, non lo faccio in tono polemico rispetto ad Andrea. Io credo questo; il nostro Paese era l'unico Paese che non aveva uno strumento per il contrasto alla povertà. Noi l'avevamo immaginato come Reis, poi non importa se si chiama reddito di cittadinanza. Ha sollevato dalla povertà i poverissimi del nostro Paese. Ci sono state delle truffe per 150 milioni e abbiamo visto iniziare le polemiche, ma io chiedo una cosa a tutti noi. Le truffe si colpiscono, si tratta di un reato, si tratta di un comportamento illecito, ma lo stesso tipo di reazione polemica io non la vedo a fronte del fatto che noi abbiamo 100 miliardi di evasione fiscale in questo Paese: è chiaro? Con questi soldi che vengono evasi, una volta recuperati, si potrebbero fare tante cose, come sostenere la formazione ancora di più, sostenere il sistema dell'istruzione, fare asili nido, nuove scuole dell'infanzia, sostenere la sanità. Invece noi ce la prendiamo con lo strumento che va a dare risorse ai poveri e ai poverissimi. E' da migliorare la parte lavoristica ma trovo misero,

soprattutto dopo la fase della pandemia che ha inciso ancora di più su queste persone. Trovo misero il dibattito che si è aperto su questo tema. C'è bisogno di dare una risposta da questo punto di vista, scorporare la parte lavoristica che non ha funzionato. Ma non possiamo pensare di rinunciare a questo. Anzi dobbiamo prendere le risorse dove sono, cioè da chi non paga le tasse, e sono davvero tanti, per poter fare colmare le arretratezze del nostro Paese.

Filippo Gaudenzi – giustissimo l'applauso per la lotta all'evasione fiscale.

Andrea Cuccello - Io non sono contrario al reddito di cittadinanza, anzi siamo tra i promotori e lo abbiamo costruito prima come REI e poi è stato messo in atto in un rapporto all'interno di una maggioranza. Mi sono limitato a dire che bisogna stare attenti in una fase come questa a fare in modo che si creino le condizioni per generare lavoro perché se viviamo di sussidi non credo che nel lungo periodo possa essere un elemento positivo per il nostro Paese. Siamo stati sostenitori non solo del reddito di cittadinanza ma nella fase più acuta della fase pandemica anche del reddito di emergenza, perché allargava i cordoni e le possibilità di entrare a coloro che non avevano i requisiti per il reddito di cittadinanza. Non siamo contrari a queste azioni di civiltà. Facciamo una distinzione perché ci sono persone che non possono essere inclusi all'interno del mondo del lavoro; e a quelli noi dobbiamo dare tanto e per tanto tempo. Bisogna stare attenti però, a non generare una condizione nella quale tanti giovani esclusi dalla possibilità di essere inseriti all'interno di percorsi di lavoro vivano una condizione che li lega alla solitudine e all'idea che ci possa essere sempre quel tipo di aiuto. Non è educativo.

Filippo Gaudenzi – Abbiamo pochi minuti e volevo chiedere a Padre Ciccimarra se è preoccupato del fondo nuove competenze.

Padre Francesco Ciccimarra - Io non sono mai preoccupato delle novità. Mi piacerebbe che le nuove iniziative possano funzionare nel migliore dei modi. Come abbiamo appena sentito tante persone si trovano in disagio totale e tante persone non sono in grado di sostenersi. Mi piacerebbe intanto che i nostri fondi interprofessionali funzionassero sempre meglio e sempre di più. Ricordavo ieri che dalla nostra piccola esperienza di Fonder sono scaturiti 12.000 nuovi posti di lavoro. Per noi è un grande motivo di soddisfazione. Abbiamo risolto problemi di vita a tante persone che ne avevano bisogno, soprattutto giovani. Avanti su questa strada, miglioriamo tutto quello che si può migliorare. Se c'è bisogno di un altro fondo non escludo nulla purché non sia eccessivamente difficile realizzarlo. A volte gli ordinamenti italiani sono troppo complicati e si incrociano in maniera maldestra al punto da suggerire la rinuncia. Facciamo funzionare al meglio quello che funziona e che potrebbe sempre essere più sviluppato. Tutto quello che ci offre la possibilità di intravedere una soluzione, una risposta vera a esigenze vere merita di essere tentato, anche oggi. I poveri non hanno piacere di aspettare; chi è nel bisogno non si rallegra di attendere. Un saggio proverbio afferma: finché il medico studia il malato muore. Consapevolezza e determinazione unite a tanta fede e speranza rappresentano forse le chiavi più giuste per guardare al futuro con maggiore serenità.

Filippo Gaudenzi - Gianna Fracassi, una battuta finale su questo argomento della prospettiva partendo dal fondo nuove competenze nella luce emersa dal discorso di Padre Franco Ciccimarra che questi strumenti devono essere anche immediatamente operativi. Se poi ci creano difficoltà non li usiamo e abbiamo perso un'occasione?

Gianna Fracassi - Sul fondo nuove competenze intanto vorremmo capire come è stato utilizzato perché per valutare mancano i dati. Tante risorse sono state collocate e vorremmo capire l'impatto. L'ANPAL ci deve questa risposta perché altrimenti non si capisce se quello strumento, o medicina, uso lo stesso tipo di metafora, ha funzionato oppure no. Se non sappiamo se il malato sta meglio o sta peggio lo vogliamo sapere. E' una delle cose che stiamo chiedendo unitariamente ad ANPAL su fondo nuove competenze. Sul resto io credo che l'occasione che abbiamo di fronte riguarda tutti a vario titolo e modo. Dobbiamo pensare che più che inventarci sovrastrutture o emanare decreti su decreti, mi riferisco alle cose di questi giorni, per costruire le condizioni, per spendere meglio le risorse, bisogna andare dove c'è bisogno. Quindi serve rafforzare la capacità amministrativa del nostro paese per dare la possibilità davvero di darci energia per fare sistema. Dopodiché, non dobbiamo dimenticare che queste risorse prioritariamente devono servire per creare nuova occupazione. I posti di lavoro si creano soltanto con gli investimenti e io non ho visto un altro modo per crearli. Devono essere posti con diritti e con tutele, altrimenti i ragazzi di questo paese hanno come alternativa lo stage a 400 € al mese, 40 ore, un giorno di riposo e con tutte le richieste di competenze possibili e immaginabili. Se questo è il mercato del lavoro oggi voi capite che c'è qualcosa che non funziona. Non possiamo dire granché anche rispetto a quello che accade sul versante lavorativo del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo bisogno di qualificare il lavoro soprattutto per i ragazzi e le ragazze, altrimenti stiamo parlando d'altro.

Filippo Gaudenzi - Paolo Carcassi una battuta finale per lei?

Paolo Carcassi – Io ho un tormentone che a me sembra in qualche maniera semplice ma a quanto pare non è una cosa semplice. Se io vado in un posto che non conosco tento di parlare con la gente di quel posto, cerco di capire com'è, come non è, come ci si muove, com'è la situazione di carattere generale. Perché faccio quest'esempio: vedo sovente soluzioni che sono soluzioni che vengono messe dall'alto. Io decido che secondo me questa è la prospettiva di sviluppo ed è qualche maniera le cose che bisogna fare e faccio norme, leggi, regolamenti sulla base di quello che penso. Ma quando si parla di cose del lavoro volete coinvolgere le aziende e i rappresentanti dei lavoratori? Quando si parla di politiche attive volete coinvolgere a pieno titolo i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori? In questo momento si sta mettendo in piedi una attività normativa forte ampia che se non vedrà il coinvolgimento di quelli che vivono nelle aziende che sono imprenditori e lavoratori per il tramite dei loro rappresentanti corrono il rischio di ripercorrere esattamente la situazione in cui era precedentemente. Mi spiego in maniera più semplice e anche più provocatoria: se la situazione per rifare i Centri per l'Impiego, se la situazione per rifare le Agenzie del Lavoro, se la situazione per mettere in piedi delle politiche attive compresa quella della formazione non vedrà come elemento fondamentale quelli che ci vivono nel lavoro, continueremo a buttare i soldi alla finestra come si è fatto fino ad oggi.

Filippo Gaudenzi - Andrea Cuccello?

Andrea Cuccello – Il fondo nuove competenze è stato una scelta intelligente perché parliamo di 730 milioni di euro che tra i 400 del 2020 e i 330 del 2021 in un rapporto molto legato con le rappresentanze sindacali sarebbero dovute andare a vedere quelle che erano le possibilità di “reskilling” del personale, anche attraverso una rimodulazione organizzativa, attraverso la rimodulazione anche degli orari di lavoro. Certo sarebbe importante fare un po’ il punto della situazione e capire che cosa si è creato. Noi abbiamo notizia che le nostre organizzazioni insieme a Cgil e Uil sul territorio nazionale si sono date molto da fare. Quindi lo vedo come un elemento positivo anche perché il costo contributivo della formazione andava effettivamente a carico del fondo nuove competenze e invece i costi andavano ripartiti sulle aziende il rapporto fecondo anche con i fondi interprofessionali potrebbe aver generato cose molto importanti. Crediamo che sia una strada da percorrere, da continuare a percorrere, crediamo che debba essere utilizzato nel paniere di tutti gli altri sistemi che si mettono in movimento. Siamo in una fase di grande cambiamento ci può essere una sovrapposizione di troppe misure, che invece devono essere riportate in una logica più semplice, e che possono creare quelle possibilità di cui abbiamo discusso, che possono far crescere il nostro paese dal punto di vista del prodotto interno lordo proprio perché crescono le aziende nella loro capacità di saper stare sul mercato. Noi siamo convinti che questa possa essere la prospettiva e che ci deve essere una grande regia da parte del governo per fare in modo che tutto questo possa essere riportato a un unico Sistema.

Filippo Gaudenzi - Grazie ad Andrea Cuccello Segretario Confederale della Cisl, a Paolo Carcassi Responsabile bilateralità della UIL, a Gianna Fracassi Vice Segretario Generale della Cgil e a Padre Franco Ciccimarra che il Presidente Nazionale dell’AGIDAE. Noi abbiamo completato la nostra tavola rotonda.

Conclusioni

Padre Francesco Ciccimarra – Siamo più che contenti di questa mattinata dedicata ai temi dei *Fondi Interprofessionali per la formazione continua* ma anche alle problematiche legate a questi, che ci tengono sempre molto attenti perché riguardano il presente ma soprattutto il futuro. Oggi è già domani. Per la prima volta abbiamo ospitato questo tipo di colloquio. Grazie a tutte le Organizzazioni Sindacali presenti, al lavoro che abbiamo fatto in questi anni e spero all’altro tanto lavoro che si farà negli anni a venire. Grazie a tutti voi.